ASSEMBLEA LEGISLATIVA
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA

PROPOSTA DI LEGGE
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

LUIGI MORGILLO

GABRIELE SALDO

MATTEO ROSSO

GINO GARIBALDI

PIETRO OLIVA

NICOLA ABBUNDO

MATTEO MARCENARO

GIANNI PLINIO

ALESSIO SASO

GIOVANNI MACCHIAVELLO

FRANCO ROCCA

ANGELO BARBERO

FRANCESCO BRUZZONE

Avente ad oggetto: "**MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE IMPRESE: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA "IMPRESA IN 1 GIORNO"**

Relazione

La presente legge si propone di semplificare la procedura amministrativa e burocratica inerente le varie fasi della vita dell'attività produttiva, dall'apertura dell'impresa alla sua cessazione, prendendo le mosse dalla disciplina dettata in materia dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle more dell'attivazione della normativa mediante l'emanazione dei regolamenti ministeriali di attuazione.

Il testo in esame vuole raggiungere le finalità e gli obiettivi che la proposta legge si prefigge mediante l'introduzione nel sistema normativo regionale dell'attivazione della "impresa in un giorno", come espressamente previsto dall'art. 38 citato, e ciò al fine di assicurare all'imprenditore l'effettiva possibilità di dare inizio alla propria attività -o di essere assistito nelle ulteriori fasi della vita dell'impresa- in un giorno.

Ciò può avvenire mediante la semplice presentazione allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) della denuncia di inizio dell'attività produttiva (DIAP), che consiste in una autocertificazione sostitutiva di una serie di incombenti burocratici.

La stessa disciplina del SUAP -introdotto nel nostro sistema dall'art. 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), cui la Liguria ha dato attuazione con la L. R. 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alle Regioni dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materia "istruzione scolastica" e "formazione professionale"), con gli artt. da 16 a 19 del Capo VI- viene ad essere modificata in modo incisivo, recependo nel testo in esame i principi posti dal citato art. 38.

La *ratio* è quella di diminuire in modo considerevole i tempi necessari all'attivazione dell'attività di impresa, tenuto conto che lo stesso art. 17 della l.r. 9/99 prevede, nelle migliori delle ipotesi tempi –meramente ordinatori- di risposta al richiedente di 90 giorni.

Viene poi demandato al regolamento di attuazione della legge l'individuazione delle caratteristiche e delle tipologie di imprese che possono ricorrere alla presentazione della DIAP allo sportello unico per potere aprire con effetto immediato la propria attività.

Lo stesso sportello unico diventa l'interlocutore deputato del privato per la gestione delle fasi della vita dell'attività d'impresa, unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'impresa.
Novità interessante concerne la possibilità di accreditare dei soggetti privati, le agenzie per le imprese, cui può venire demandato il compito di attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa.

Si tratta, dunque, di un testo che mira a dare risposte rapide alle imprese, che mai come in questa congiuntura economica necessitano di sostegno e agevolazione,a sostegno dell'economia e delal tutela del lavoro.

MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE IMPRESE: ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA "IMPRESA IN 1 GIORNO"

Articolo 1 (Finalità)

1. Con la presente legge la Regione Liguria, al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, attiva le modalità della procedura "Impresa in un giorno", come previste dall'articolo 38, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, al fine di assicurare, al soggetto in possesso dei requisiti di legge, l'avvio dell'attività imprenditoriale sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione predispone e aggiorna le strutture, i sistemi informatici e la rete telematica necessari per l'effettiva realizzazione dell'attivazione dell'Impresa in un giorno.

Articolo 2 (Obiettivi)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59*), come attuato dalla legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alle Regioni dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materia "istruzione scolastica" e "formazione professionale"), sulla base dei seguenti principi:

   a. lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater comma 3,

della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) , salvo quanto statuito dalle norme di legge vigenti e dalel disposizioni regolamentari previste per determinate categorie di soggetti e tipologie di attività, escluse dall'applicazione della presente procedura;

b. viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*), e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

c. i Comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a), esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura locali, le quali mettono a disposizione il portale «impresa.gov», che assume la denominazione di «impresainungiorno», prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, sulla base del modello predisposto dalla Regione, in sede di emanazione del Regolamento attuattivo ai sensi dell'articolo 6;

d. l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP) allo sportello unico. Le caratteristiche e le tipologie delle imprese che possono aprire con effetto immediato l'attività commerciale, mediante presentazione della DIAP, sono individuate dalla Regione con il Regolamento attuattivo di cui all'articolo 6;

e. lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività produttiva (DIAP), costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;

f. per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la

formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

g. in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, ai sensi della lettera f), scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso.In tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

Articolo 3 (Semplificazione dei rapporti – Denuncia di inizio dell'attività produttiva (DIAP)

1. Nel perseguimento delle finalità di semplificazione amministrativa per le imprese di cui alla presente legge, i procedimenti amministrativi relativi all'avvio, svolgimento, trasformazione e cessazione di attività economiche, nonché per l'installazione, attivazione, esercizio e sicurezza di impianti e agibilità degli edifici funzionali alle attività economiche, il cui esito dipenda esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono sostituiti da una dichiarazione di inizio dell'attività produttiva (DIAP) resa, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dal proprietario dell'immobile o avente titolo, ovvero dal legale rappresentante dell'impresa che attesti la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti.

2. In caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di false attestazioni, ovvero di esecuzione difforme da quanto dichiarato, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*), gli effetti autorizzativi delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 vengono meno e alle attività o interventi realizzati si applicano le disposizioni previste dalle norme di riferimento per i casi di assenza di autorizzazione.

3. La Giunta regionale, con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, individua le caratteristiche e le tipologie delle imprese che possono ricorrere direttamente alla denuncia di inizio di attività produttiva (DIAP), al fine di aprire con effetto immediato l'attività commerciale, nonché i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 1 e per tali

procedimenti, nonché per quelli di cui all'articolo seguente, predispone la modulistica unificata e provvede alla standardizzazione degli allegati per tutte le amministrazioni interessate.

Articolo 4 (Semplificazione delle procedure – Sportello unico per le attività produttive (SUAP)

1. In attuazione dei principi di cui all'articolo 2 della presente legge, lo sportello unico per le attività produttive (SUAP), di cui all' articolo 24 del d. lgs. 112/1998, è responsabile di tutti i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche produttive di beni e servizi.

2. La domanda di avvio del procedimento è presentata allo sportello unico. L'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 4.

3. La Giunta regionale, con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, individua le caratteristiche e le tipologie delle imprese che, mediante presentazione della DIAP, possono aprire con effetto immediato l'attività commerciale, nonché i procedimenti amministrativi cui si applica il comma 2. Individua, altresì, le modalità, i termini e le procedure con cui lo sportello unico può richiedere all'interessato la documentazione integrativa, fermo restando l'esigenza di celerità e di semplificazione amministrativa che è alla base della presente legge.

4. La Giunta regionale, con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, predispone e aggiorna le strutture, i sistemi informatici e la rete telematica per rendere effettivo ed aggiornato alla disciplina dettata dalla presente legge, il funzionamento dello sportello unico, anche ai fini dell'attivazione della procedura "impresa in un giorno".

Articolo 5 (Agenzia per le Imprese)

1. L'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese).

2. In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività.

3. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte

dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico.

4. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera c) e comma 4, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nelle more dell'emanazione dei regolamenti statali attuattivi delle dette disposizioni, la Giunta regionale, con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 6, stabilisce le caratteristiche che devono possedere i soggetti privati di cui al comma 1, i requisiti e le modalità di accreditamento degli stessi, le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali e' sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati.

Articolo 6 (Regolamento attuattivo)

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio Regolamento quanto necessario per l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge.

Articolo 7 (Abrogazione di norme)

1. All'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogati gli articoli da 16 a 19 del Capo VI della l. r. 9/1999 nonché le norme regionali con essa incompatibili.